

Testo in vigore dal: 24-11-2010

ATTIVA RIFERIMENTI
NORMATIVI

Art. 21.

(Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora

e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le

seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla

seguente:

«c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane

nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo

sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi

rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità'

alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque

forma di discriminazione e di violenza morale o psichica»;

b) all'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari

opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di

discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età,

all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla

disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro,

nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione

professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le

pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro

improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare,

contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica
al

proprio interno»;

c) all'articolo 57, al comma 1 sono premessi i seguenti:

«01. Le pubbliche amministrazioni costituiscono al
proprio

interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore

della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per
la

finanza pubblica, il "Comitato unico di garanzia per le
pari

opportunità', la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro

le discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in
un

solo organismo, i comitati per le pari opportunità' e i
comitati

paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione
della

contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le
funzioni

previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale

delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.

02. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le

discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato da un

componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali

maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un

pari numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da

assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.

Il presidente del Comitato unico di garanzia è designato

dall'amministrazione.

03. Il Comitato unico di garanzia, all'interno

dell'amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e

di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il

consigliere nazionale di parita'. Contribuisce all'ottimizzazione

della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza

delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro

caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di

benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di

discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

04. Le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia

sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata

di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal

Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio

dei ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente disposizione.

05. La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia

comporta responsabilit  dei dirigenti incaricati della gestione del

personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli

obiettivi»;

d) all'articolo 57, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla

seguente:

«d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attivit 

dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunit , per la

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le

discriminazioni, nell'ambito delle proprie disponibilit  di

bilancio»;

e) all'articolo 57, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalita' di cui

all'articolo 9, adottano tutte le misure per attuare le direttive

dell'Unione europea in materia di pari opportunita', contrasto alle

discriminazioni ed alla violenza morale o psichica, sulla base di

quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -

Dipartimento della funzione pubblica».